



**COMUNE DI PREDORE**  
- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 31.01.2012  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 09.04.2014  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30.12.2019**

---

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - ESENZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 - SANZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 11 - RIMBORSI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 12 - CONTENZIOSO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>5</b>

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Predore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 aprile e fino al 31 ottobre di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Predore, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

### **Art. 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Predore, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### **Art. 4 - Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

### **Art. 5 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

### **Art. 6 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla Tesoreria del Comune di Predore dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

**Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Predore sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno dieci del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

**Art. 8 - Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art. 9 - Sanzioni**

4. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
6. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

### **Art. 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

## MISURA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

### STRUTTURE ALBERGHIERE

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (EURO)
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	1,50

### CAMPEGGI

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (EURO)
Campeggi (*)	0,50

(\*) in caso di contratti stagionali si applica il forfait di euro 15,00 a piazzola ed il pagamento entro il 30 giugno di ogni anno, allegando copia dei contratti stessi

### STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (EURO)
Bed & Breakfast	0,50
Affittacamere	0,50
Residence	0,50
Agriturismo	0,50